

# COMUNE di SAN DEMETRIO NE' VESTINI

## CAMBIAMENTI DI ABITAZIONE

## E TRASFERIMENTI DI RESIDENZA

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, con la quale è stato approvato l'"Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e successive modificazioni;

Visto il d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento di attuazione;

Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante: "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni;

Visto il d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, recante: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modificazioni;

Visto il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, recante: "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" e successive modificazioni;

Visto l'art. 5 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 in vigore dal 28 maggio 2014, definitivamente dopo la legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80;

### RICORDA

le seguenti norme inerenti alla tenuta dell'anagrafe della popolazione residente nel comune:

#### Occupazioni abusive di immobili

Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.

#### Mutazioni di posizione anagrafica

È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela, l'iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazioni di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento.

L'assenza temporanea dal Comune di dimora abituale, non produce effetti sul riconoscimento della residenza.

#### Cambiamenti di abitazione

Coloro che cambiano abitazione nell'ambito del territorio comunale devono farne dichiarazione all'ufficio anagrafe del Comune entro venti giorni dall'occupazione del nuovo alloggio.

#### Trasferimenti di residenza

1) Chiunque si trasferisca in questo Comune, per fissarvi la propria residenza, deve farne dichiarazione all'ufficio anagrafe entro venti giorni dalla data nella quale si è trasferito. Sono soggetti a questo obbligo anche i militari di carriera che costituiscono famiglia a sé stante;

2) Chiunque si trasferisca all'estero per emigrazione definitiva, deve farne dichiarazione al competente consolato o all'ufficio anagrafe per la conseguente cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente e per la conseguente iscrizione nell'apposita anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.);

3) Anche gli stranieri, muniti di permesso di soggiorno non scaduto, sono soggetti all'obbligo delle dichiarazioni sopra indicate.

#### Cittadini comunitari. Stati membri

Sono stati membri:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Sono equiparati ai cittadini dell'Unione europea i cittadini Svizzeri e della Repubblica di San Marino, nonché i cittadini degli stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo - SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).

L'ambito applicativo della normativa deve intendersi esteso ai cittadini dei Principati di Monaco, di Andorra e dello Stato della Città del Vaticano (Comunicato Min. Int. del 14 marzo 2008).

I cittadini di Paesi aderenti all'Unione europea che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi, devono richiedere l'iscrizione anagrafica nel Comune nel quale hanno fissato la dimora abituale.

Per l'iscrizione anagrafica deve sussistere una delle seguenti condizioni:

Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo Comune.

Dalla residenza comunale, il 3 gennaio 2024



Il Responsabile dei Servizi Demografici  
Dott. Giovanni Di Marco